



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 183/11/CSP

**SEGNALAZIONE DEL SEN. GINO TREMATERRA
(COORDINATORE REGIONALE UDC) NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETA' CENTRO AUDIOVISIVO MARANATHA S.C.A.R.L.
(EMITTENTE TELEVISIVA "CAM TELE 3") PER PRESUNTA VIOLAZIONE
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELLA
DELIBERA N. 80/11/CSP**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 6 luglio 2011;

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante: "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante: "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la delibera n. 80/11/CSP del 29 marzo 2011, recante: "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 30 marzo 2011;

VISTA la nota del 9 giugno 2011 (prot. n. 29207), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria ha inviato la documentazione relativa all'istruttoria sommaria e agli esiti dell'accertamento conseguenti la segnalazione con la quale il sen. Gino Trematerra ha denunciato la pretesa violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del Centro Televisivo Maranatha S.c.a.r.l., esercente l'emittente televisiva "*Cam Tele 3*", in relazione alla messa in onda senza



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

contraddittorio, durante la campagna elettorale per il turno di ballottaggio per le elezioni del Consiglio Comunale di Cosenza del 28 e 29 maggio 2011, di interventi e monologhi del candidato alla carica di Sindaco, sig. Enzo Paolini, in danno al candidato avversario sig. Mario Occhiuto.

In particolare, da detta documentazione risulta quanto segue:

- la nota con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria ha richiesto alla Guardia di Finanza di Cosenza l'acquisizione delle registrazioni delle trasmissioni in oggetto;
- la nota integrativa del sen. Gino Trematerra, con la quale si precisa che le presunte violazioni sarebbero avvenute nei giorni 23, 24 e 25 maggio 2011 in relazione alla messa in onda di registrazioni giornalistiche inerenti esclusivamente il programma politico del candidato politico Enzo Paolini;
- le controdeduzioni dell'emittente televisiva "Cam Tele 3", unitamente alla *play list* della programmazione del periodo che va dall'11 al 25 maggio 2011, nelle quali viene rappresentato che gli spazi della propaganda elettorale esulano dalle competenze contrattuali della direzione della testata giornalistica;
- l'atto con cui lo stesso Comitato acquisisce il materiale prelevato dal personale della Guardia di Finanza,
- il verbale relativo alle operazioni compiute dal personale della Guardia di Finanza;
- tre relazioni redatte dal Comitato calabro, riguardanti il monitoraggio delle registrazioni acquisite;

CONSIDERATA, in particolare, la relazione riepilogativa del Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria, del 7 giugno 2011, da cui si evince che:

- l'emittente televisiva locale "Cam Tele 3" non ha trasmesso i calendari dei programmi di comunicazione politica;
- nei giorni 23 e 24 maggio 2011 l'emittente ha trasmesso il programma "Manifestazione del PD" senza corredarlo di sigla e/o avvisi; lo stesso programma è stato ritrasmesso il successivo 25 maggio qualificato come "spazio elettorale a pagamento", mentre dal registro dei programmi televisivi tenuto dall'emittente il programma è sempre classificato come "informazione";
- la trasmissione del contenitore "Elezioni Amministrative 2011", che ha carattere puramente politico caratterizzato dalla prevalenza di messaggi del candidato alla carica di Sindaco del Comune di Cosenza, Enzo Paolini e della moglie, non risulta avere una definizione in merito alla tipologia di classificazione del programma, identificato in alcuni casi come "spot Paolini", in altri come "pubblicità";
- nella programmazione sono stati inclusi filmati generici di carattere esclusivamente politico a favore del candidato sig. Paolini, senza essere corredati da sigle e/o avvisi,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ad esclusione della messa in onda del 25 maggio 2011, nella quale compare in sovraimpressione la dicitura “spazio elettorale a pagamento” e “committente”;

- la trasmissione di un messaggio dell'on. Nichi Vendola a favore del candidato sig. Paolini è avvenuta in mancanza di sigle e/o avvisi, ad esclusione della messa in onda del 25 maggio 2011, nella quale compare in sovraimpressione la dicitura “spazio elettorale a pagamento” e “committente”;
- il 25 maggio 2011, senza il corredo di sigla e/o avvisi, è stata trasmessa la conferenza stampa del candidato Sindaco sig. Enzo Paolini, in alcuni casi con la dicitura “spazio elettorale a pagamento” e “committente”;
- i telegiornali trasmessi dall'emittente hanno presentato un bilanciamento tra le varie forze politiche impegnate nel ballottaggio;
- nella trasmissione del programma “Contropiano-Notizie e Commenti”, il conduttore ha affermato che l'emittente sostiene la candidatura di Enzo Paolini;

PRESA VISIONE dei programmi già oggetto di verifica da parte del Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria ed inseriti nei palinsesti delle trasmissioni di “Cam Tele 3” relativamente ai giorni 23, 24 e 25 maggio 2011;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 della delibera n. 80/11/CSP del 29 marzo 2011, di attuazione dell'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, i programmi di comunicazione politica che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere fino a chiusura delle campagne elettorali devono consentire effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori;

CONSIDERATO, altresì, che il successivo art. 13, comma 11, della delibera n. 80/11/CSP prevede che i messaggi autogestiti a pagamento devono recare in sovrimpressioni, per tutta la loro durata, la dicitura “messaggio elettorale a pagamento”, con l'indicazione del soggetto politico committente;

CONSIDERATO, infine, che ai sensi dell'art. 15 della citata delibera n. 80/11/CSP, nei programmi di informazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali deve essere garantito il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista e quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici;

RITENUTO di condividere le risultanze istruttorie del Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria, in quanto gli spazi televisivi del 23, 24 e 25 maggio 2011 sono stati ripartiti senza garanzia del contraddittorio tra i due candidati Sindaci in ballottaggio, e le trasmissioni sono state messe in onda prive dei requisiti formali per quelli relativi ai messaggi autogestiti a pagamento e, quanto all'informazione è stato rilevato il prevalente accesso del candidato Sindaco sig. Enzo Paolini;

A



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, anche a chiusura delle operazioni di voto per il turno del ballottaggio delle elezioni amministrative in data 28 e 29 maggio 2011, dell'art. 10, comma 8, lettera *a*), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *"l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa"*;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Centro Audiovisivo Maranatha S.c.a.r.l., esercente l'emittente televisiva in ambito locale *"Cam Tele 3"*, con sede in Cosenza, Via Sicilia n. 29, di trasmettere, entro quindici giorni dalla notifica del presente atto, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dagli artt. 8, 13, comma 11, e 15 della delibera n. 80/11/CSP del 29 marzo 2011 delle trasmissioni andate in onda nei giorni 23, 24 e 25 maggio 2011 di cui in premessa. Alla diffusione del messaggio dovrà essere assicurato il medesimo rilievo, in relazione al tipo di trasmissione e alla fascia oraria, dei programmi nei quali si è verificata la violazione di cui in premessa.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *"Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli"*.

La comunicazione dovrà essere anticipata alla seguente utenza fax: 081-7507877.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 6 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Marfisiello

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola